




*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia
SERVIZIO INTERROGAZIONI
Tel. 06/47613855-3792-4171 Fax 06/47614793

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001715 A-4.22.1
del 08/03/2013



7659693

7 MAR. 2013

Pos.: *1E-167*

Roma,

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio di segreteria del CIACE

Al Ministro per gli Affari Europei
Ufficio Legislativo

ROMA

e, p.c.: Al Dipartimento del Tesoro
SEDE

Oggetto: . Atto COM (2012) 744 final. Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza.

In riscontro alla nota di codesto Ufficio n. 233 del 14 gennaio 2013, con riferimento alla proposta di Regolamento indicata in oggetto si trasmettono, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, gli elementi predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

15997

85



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 4 MAR. 2013
Prot. n. 16-451

Roma,

21 MAR. 2013

Prot. N.0007316
Prot. Entrata N. 0005915
Allegati:
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze
SEDE

OGGETTO: Atto comunitario COM (2012) 744 final – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza.

Si fa riferimento allo schema di regolamento indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, in relazione agli **articoli 20-bis** ("Registri fallimentari") e **20-quater** ("Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari"), si osserva che l'introduzione di adempimenti, in capo agli Stati membri, connessi alla gestione e alla tenuta dei registri fallimentari, nonché all'adattamento di tali registri, volto a garantire l'interconnessione con il portale europeo della giustizia elettronica, è suscettibile di comportare effetti finanziari sotto il profilo della sostenibilità dei relativi costi, alla luce, tra l'altro, di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20-quater citato, secondo cui "*Ciascuno Stato membro provvede ai costi di adattamento per l'interoperabilità dei registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta del registro*".

Analogo rilievo può farsi per gli **articoli 31-bis** ("Cooperazione e comunicazione tra giudici") e **42-ter** ("Comunicazione e cooperazione tra giudici"), che prevedono l'introduzione di forme di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie nei diversi Stati dell'Unione.

Ciò posto, si rileva l'opportunità che, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", il competente Ministero della Giustizia effettui una valutazione del progetto di atto dell'Unione sotto il profilo dell'impatto finanziario e dell'organizzazione della pubblica amministrazione, tenuta all'attuazione degli adempimenti sopra indicati.

Il Ragioniere Generale dello Stato

